



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f. N° 152 DEL 30/01/2023	
STRUTTURA PROPONENTE: UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	
OGGETTO:	Determinazione consistenza provvisoria fondi contrattuali Comparto anno 2023, al 01.01.2023, in applicazione dell'art.11 del DL 35/19, convertito con legge 60/19, cosiddetto decreto Calabria e del CCNL Comparto Sanità 2019/2021.
Estensore : Dott.ssa Sonia Saglimbeni	
Il direttore amministrativo Dott.ssa Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 20/01/2023	
Il direttore sanitario Dott.ssa Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott. Giuseppe Cimarello per Dott.ssa Antonella Proietti in data 25/01/2023	
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 19/01/2023	
Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.	
Responsabile del procedimento Dott.ssa Sonia Saglimbeni Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Sonia Saglimbeni in data 19/01/2023	Il Direttore Rocco Doganiero Proposta firmata digitalmente da Dott. Rocco Doganiero in data 19/01/2023
Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO	
Il presente atto si compone di n° 14 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.	





OGGETTO:	Determinazione consistenza provvisoria fondi contrattuali Comparto anno 2023, al 01.01.2023, in applicazione dell'art.11 del DL 35/19, convertito con legge 60/19, cosiddetto decreto Calabria e del CCNL Comparto Sanità 2019/2021.
-----------------	--

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione aziendale n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;


l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75 del 25 maggio 2017 recante ad oggetto: "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettere a), c), e) f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche.*" che prevede che

"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"; a decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato il comma 236 dell'art.1 della Legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n.208/2015) e, pertanto, a decorrere da detta data non si procede a riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio determinata ex post in relazione, cioè, alla effettiva consistenza del personale nell'anno di riferimento;

l'art. 11 della legge 11 febbraio 2019, n.12 ("*Adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione*") di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n.135 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" che prevede, tra l'altro, ai commi 1 e 2, che " 1. *In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art.48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'art.20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.*";





l'art. 11 "Disposizioni in materia di personale e di nomine negli Enti del SSN" della legge 25 giugno 2019, n.60, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge del 30 aprile 2019, n.35 (c.d. decreto Calabria) recante al comma 1 "a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ((delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali)) e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

il CCNL Comparto Sanità 2016-2018;

la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 1 settembre 2020 con oggetto: "Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n.35 e successive modifiche ed integrazioni";

EVIDENZIATO che

in data 2 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Sanità 2019/2021 che, con decorrenza 1 gennaio 2023, istituisce i due nuovi fondi contrattuali "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e "Fondo premialità e condizioni di lavoro" ;

che con determinazione regionale dell'Area Risorse Umane della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria n. G18176 del 20 dicembre 2022 con oggetto "Fondi contrattuali del personale del comparto dipendente delle Aziende e degli Enti del SSR – consistenza 2019-2020" sono stati definitivamente validati, tra gli altri, i fondi contrattuali per il personale del Comparto della Asl di Viterbo per gli anni 2019 e 2020 negli importi di seguito riportati per ciascuna annualità e tipologia di fondo:

Tipologia di fondo (ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018)	Fondo anno 2019	Fondo anno 2020
Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi – Art. 80	7.636.550,52	7.909.755,57





Fondo Premialità e fasce – Art.81	7.700.397,11	7.980.190,44
-----------------------------------	--------------	--------------

che con deliberazione n. 48 del 13 gennaio 2023, a seguito dell'approvazione definitiva dei fondi contrattuali per l'anno 2019 e 2020 giusta determinazione regionale n. G.18176 del 20 dicembre 2022, si è provveduto alla rideterminazione dei fondi contrattuali ex art. 80 "Condizioni di lavoro ed incarichi" ed ex art.81 "Premialità e fasce" del CCNL 2016/2018 per il personale del Comparto relativi agli anni 2019 e 2020;

che con il medesimo provvedimento n.48/2023, si è provveduto, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di approvazione dei fondi contrattuali per le annualità 2021 e 2022, alla rideterminazione provvisoria dei fondi per l'anno 2021 e per l'anno 2022 in applicazione del d.l. 35/19, convertito con legge 60/19 (c.d. decreto Calabria) e del citato CCNL 2019/2021 per la parte relativa agli incrementi contrattuali da operare sui fondi ex art. 80 "Condizioni di lavoro ed incarichi" ed ex art.81 "Premialità e fasce" del CCNL 2016/2018, i cui valori complessivi sono riportati nello schema che segue:

Fondo	CONSISTENZA anno 2021 con decreto Calabria e incremento CCNL 2019/2021 (provvisorio)	CONSISTENZA anno 2022 con decreto Calabria e incremento CCNL 2019/2021 (provvisorio)
Condizioni di lavoro ed incarichi - ART.80	€ 8.796.198,89	€ 9.075.382,95
Premialità e fasce - ART.81	€ 8.906.615,96	€ 9.023.167,20

che sussiste, quindi, la necessità di determinare la consistenza dei nuovi fondi contrattuali per il personale del comparto per l'anno 2023 in applicazione delle disposizioni di cui agli art. 101 "Incremento fondi", 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del citato CCNL Comparto Sanità 2019/2021;

EVIDENZIATO inoltre che

l'art. 101 "Incremento fondi" prevede, testualmente, che:

"1. A decorrere dall'1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.

2. Al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le scadenze ivi previste."

l'art.102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" stabilisce, testualmente, che:

"1.A decorrere dall'annualità 2023, è istituito il nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e





indennità professionali”, costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2.

2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le seguenti risorse:

a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;

b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);

c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;

d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;

e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).

3. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione;

b) degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL;

c) delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;



d) della riduzione del Fondo premialità e condizioni e di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12.

4. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 e del Fondo premialità e condizioni di lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019.

5. Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi).

6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate:

a) alle indennità correlate agli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III garantendo comunque la copertura degli incarichi già attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui all'art. 36;

b) ai differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19;

c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'Art. 23 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e dell'Art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa).

d) alla indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018; e) all'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 99, comma 3, lett. c);

f) alla indennità professionale specifica di cui all'art. 108.

7. Eventuali residui del presente Fondo alimentano il Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 10."

l'art.103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" stabilisce, testualmente, che:

1. A decorrere dall'annualità 2023, è istituito il nuovo "Fondo premialità e condizioni di lavoro", costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2.





2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le seguenti risorse:

a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);

b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).

3. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. c).

4. Il presente Fondo è ridotto delle risorse confluite nel Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 3, lett. b).

5. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);

b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;

c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;

e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di





mele superiori a quindici giorni.

6. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 e del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019.

7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui procapite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.

8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Services) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.

9. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a:


a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario);

b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);

c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022;

d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo);

e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d).





10. Alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b).

11. Ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5, considerate al netto di quelle di cui alla lett. d); le stesse risorse sono inoltre destinate, per una quota pari ad almeno il 30%, a finanziare i premi correlati alla performance individuale.

12. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d)."

RITENUTO

quindi di determinare, in via provvisoria, la consistenza iniziale dei nuovi fondi contrattuali del personale del comparto per l'anno 2023, negli importi in dettaglio riportati nella **TABELLA 1** allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in ordine al "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e al "Fondo premialità e condizioni di lavoro" di cui, rispettivamente, agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021, e negli importi complessivi riportati nello schema che segue:

Tipologia di fondo (ex CCNL Comparto Sanità 2019/2021)	Valore iniziale fondo anno 2023 (provvisorio)
Fondo ed incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Art. 102	10.320.129,97
Fondo Premialità e condizioni di lavoro – Art. 103	7.778.405,89

di evidenziare, nel prospetto di seguito riportato, la consistenza iniziale provvisoria per l'anno 2023 del fondo di cui all'art.102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" la somma accantonata ai sensi degli articoli 12 Il biennio economico 2000-2001 del CCNL sottoscritto in data 20.09.2001 per il personale del Comparto Sanità e 19 del CCNL, relativo al medesimo personale, sottoscritto in data 19.04.2004, pari ad € 179.777,50, che perciò è vincolata, nonché la somma complessiva di € 8.446.048,87 destinata al finanziamento degli incarichi di funzione e di coordinamento - già ad esaurimento - conferiti ai sensi degli artt. 14 e seguenti del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, delle fasce economiche in godimento, della differenza economica tabellare D/DS, del valore comune dell'ind.di qual. prof. e prof. specifica, degli incarichi di funzione professionale di base e la differenza:





Fondo	Consistenza iniziale Anno 2023 (provvisorio)	Somma da accantonare su fondo art.102 anno 2023 (art.12 II biennio economico CCNL 20.9.2001 e 19.4.2004) al 01.01.2021	Somma da accantonare su fondo art. 102 anno 2023 (fasce,inc.funz., diff.tab., val.com.ind.qual.prof.,ips,inc.fun.prof.bas e)	DIFFERENZA iniziale Anno 2023 (provvisorio)
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Art. 102	€ 10.320.129,97	€ 179.777,52	€ 8.446.048,87	€ 1.694.303,59

di riservarsi di rideterminare provvisoriamente, nelle more dell'adozione del provvedimento di approvazione regionale dei fondi contrattuali per l'anno 2023, con successivo e separato atto, la consistenza finale dei fondi contrattuali di cui agli art.102 e 103 in applicazione del d.l. 35/19, convertito con legge 60/19 (cosiddetto decreto Calabria), tenendo conto della consistenza di personale presente nell'anno 2023, nonché dell'esito della selezione di attribuzione delle fasce economiche per l'anno 2022 e dell'esito delle procedure di selezione in corso di espletamento per le progressioni verticali e diagonali;

di riservarsi di rideterminare in via definitiva, con successivo e separato atto, la consistenza dei fondi contrattuali per l'annualità 2023 a seguito di approvazione degli stessi con determinazione regionale;


PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

di determinare la consistenza provvisoria iniziale dei fondi contrattuali del personale del comparto per l'anno 2023, in attuazione degli articoli 101 "Incremento fondi", 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 negli importi in dettaglio riportati nella **TABELLA 1** allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in ordine al "Fondo incarichi,





progressioni economiche e indennità professionali” - art.102 e al “*Fondo premialità e condizioni di lavoro*” - art. 103 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021, e negli importi complessivi riportati nello schema che segue:

Tipologia di fondo (ex CCNL Comparto Sanità 2019/2021)	Valore iniziale fondo anno 2023 (provvisorio)
Fondo ed incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Art. 102	10.320.129,97
Fondo Premialità e condizioni di lavoro – Art. 103	7.778.405,89

di evidenziare, nel prospetto di seguito riportato, la consistenza iniziale provvisoria per l'anno 2023 del fondo di cui all'art.102 “*Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali*” la somma accantonata ai sensi degli articoli 12 Il biennio economico 2000-2001 del CCNL sottoscritto in data 20.09.2001 per il personale del Comparto Sanità e 19 del CCNL, relativo al medesimo personale, sottoscritto in data 19.04.2004, pari ad € 179.777,50, che perciò è vincolata, nonché la somma complessiva di € 8.446.048,87 destinata al finanziamento degli incarichi di funzione e di coordinamento - già ad esaurimento - conferiti ai sensi degli artt. 14 e seguenti del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, delle fasce economiche in godimento, della differenza economica tabellare D/DS, del valore comune dell'ind.di qual. prof. e prof. specifica, degli incarichi di funzione professionale di base e la differenza:


Fondo	Consistenza iniziale Anno 2023 (provvisorio)	Somma da accantonare su fondo art.102 anno 2023 (art.12 Il biennio economico CCNL 20.9.2001 e 19.4.2004) al 01.01.2021	Somma da accantonare su fondo art. 102 anno 2023 (fasce,inc.funz., diff.tab., val.com.ind.qual.prof.,ips,inc.fun.prof.bas e)	DIFFERENZA iniziale Anno 2023 (provvisorio)
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Art. 102	€ 10.320.129,97	€ 179.777,52	€ 8.446.048,87	€ 1.694.303,59

di riservarsi di rideterminare provvisoriamente, nelle more dell'adozione del provvedimento di approvazione regionale dei fondi contrattuali per l'anno 2023, con successivo e separato atto, la consistenza finale dei fondi contrattuali di cui agli art.102 e 103 in applicazione del d.l. 35/19, convertito con legge 60/19 (cosiddetto decreto Calabria), tenendo conto della consistenza di personale presente nell'anno 2023, nonché dell'esito della selezione di attribuzione delle fasce economiche per l'anno 2022 e dell'esito delle procedure di selezione in corso di espletamento per le progressioni verticali e diagonali;

di riservarsi di rideterminare in via definitiva, con successivo e separato atto, la consistenza dei fondi contrattuali per l' annualità 2023 a seguito di approvazione degli stessi con determinazione regionale;

di trasmettere il presente atto, a mezzo posta elettronica aziendale, alle OO. SS del Comparto ed alla RSU aziendale;

di trasmettere il presente atto, a mezzo posta elettronica aziendale, alla UOC Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi;





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

**IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE**

Dott. Rocco Doganiero



II DIRETTORE GENERALE f.f.

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri di cui alla deliberazione del Direttore Generale f.f. n.2163 del 03/11/2022;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE del UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.asl.vt.it - Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio Aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione di cui all' art.5 lettera c del Regolamento UE 2016/679.;

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni**

Proposta firmata digitalmente

**Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti**

Proposta firmata digitalmente dal sostituto Dott.
Giuseppe Cimarello

**Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Antonella Proietti**

Firmato digitalmente





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

. - Rep. DEL 30/01/2023.0000152.I



TABELLA I – Fondi Comparto (Fondo art.102 e Fondo art.103) Anno 2023

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali - art. 102

ANNO 2023	€uro
Somme destinate nell'anno 2022 al finanziamento di:	
Indennità incarichi di funzione e coordinamento	541.249,36
Indennità turno unico ex art. 32 comma 5 ccnl 2022	5.267,28
Valore comune indennità qualificazione prof.le	1.958.906,04
Indennità professionale specifica	725.860,69
Valore fascia economica in godimento da parte del personale	4.881.233,19
Differenziale economico (solo stipendio tabellare) personale categoria D e il livello Super	94.921,84
Totale fondo iniziale anno 2023	8.207.438,41
N. dipendenti in servizio al 31/12/2018	2.100,00
Media pro capite	3.908,30
N. dipendenti presenti anno 2022	2.395
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	9.362.164,59
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	9.362.164,59
Totale fondo iniziale anno 2023	9.362.164,59
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/04/2018 - art. 76 CCNL 2018 - ratei mancanti	40.785,88
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/05/2018 - art. 76 CCNL 2018 - ratei mancanti	33.039,20
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/01/2021 - art. 101 comma 2 CCNL 02/11/2022	199.148,30
Incremento pari a € 91 per il personale in servizio al 31/12/2015 - su base annua	201.929,00
Incremento pari a € 84,50 per il personale in servizio al 31/12/2018 - su base annua	177.450,00
Incremento non superiore a €145,53 per il personale in servizio al 31/12/2018 - su base annua	305.613,00
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo	0,00
Totale fondo utilizzabile anno 2023	10.320.129,97

Fondo premialità e condizioni di lavoro - art. 103

ANNO 2023	€uro
Fondo condizioni di lavoro ed incarichi consolidato al 2022 - Al netto dell'applicazione del decreto Calabria	7.355.520,49
Fondo premialità e fasce consolidato al 2022 - Al netto dell'applicazione del decreto Calabria	7.544.995,98
Trasferimento somme al fondo art. 102 destinate a:	
Indennità incarichi di funzione e coordinamento	-541.249,36
Indennità turno unico ex art. 32 comma 5 ccnl 2022	-5.267,28
Valore comune indennità qualificazione prof.le	-1.958.906,04
Indennità professionale specifica	-725.860,69
Valore fascia economica in godimento da parte del personale	-4.881.233,19
Totale fondo iniziale anno 2023	6.787.999,90
N. dipendenti in servizio al 31/12/2018	2.100,00
Media pro capite	3.232,38
N. dipendenti presenti anno 2022	2.395
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	7.743.021,54
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	7.743.021,54
Totale fondo iniziale anno 2022	7.743.021,54
Incremento pari a € 68,41 per il personale in servizio al 31/12/2018 - su base annua - *	143.661,00
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo	0,00
Incremento a seguito di riduzione stabile della dotazione organica - ex art. 38 co. 4 CCNL 1999	0,00
Totale Fondo anno 2022	7.886.682,54

* Importo variabile (da non storicizzare) ai sensi del comma 7 dell'art. 103 CCNL 02/11/2022

